



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 7

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 novembre 2022

I N D I C E

Commissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|----|
| 2 ^a - Giustizia: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 3 |
| 3 ^a - Affari esteri e difesa: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> | » | 12 |
| 4 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 13 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> | » | 17 |
| 5 ^a - Programmazione economica, bilancio: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 18 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 16 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022. Il provvedimento d'urgenza, che consta di 9 articoli, prevede misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 4 del decreto legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, la legge sull'ordinamento penitenziario).

È appena il caso di ricordare che il tema è stato oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere, facendo seguito al quale, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha esaminato ed approvato in prima lettura una proposta di legge che però non ha concluso il proprio *iter* parlamentare (A.S. 2574). È opportuno altresì ricordare che l'8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice *a quo*, proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

Tornando al provvedimento d'urgenza, gli articoli da 1 a 4 riprendono in larghissima parte il testo della già ricordata proposta di legge approvata dalla Camera in prima lettura nella XVIII legislatura. Nello specifico il comma 1, lettera *a*), n. 1) dell'articolo 1 novella il comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., il quale, come si è detto, elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale (in forza del rinvio operato dall'articolo 2, decreto-legge n. 152 del 1991). Tale condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-*ter* O.P.). La novella estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. La lettera *a*), n. 2), modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., che attualmente – per i cosiddetti reati ostativi – consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162, in tali casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, veniva meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella sopprime l'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrelevanza della utile collaborazione con la giustizia (comma 1-*bis*, previgente formulazione) e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p. che viene scomposto nei commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2.

In particolare i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* sono distinti in due sottocategorie per ciascuna delle quali si prevedono presupposti di accesso ai benefici e misure alternative in parte diversi.

Più precisamente sono ricompresi nel nuovo comma 1-*bis* i condannati per le seguenti fattispecie: – delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; – articolo 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso), nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (c.d. aggravante di mafiosità); – articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso); – articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. immigrazione, plurime condotte di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello stato); – articolo 291-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); – articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

Con specifico riguardo a tali reati associativi, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire – anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile – in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione «(del)l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento»; l'allegazione di «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione»; la «revisione critica della condotta criminosa»; «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».

Nel nuovo comma 1-*bis*.1 sono invece ricompresi i condannati per le seguenti residuali fattispecie, non associative: articoli 314, comma 1, del codice penale (peculato), 317 del codice penale (concussione), 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale (ipotesi di corruzione); articolo 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù); articolo 600-*bis*, comma 1, del codice penale (induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile); articolo 600-*ter*, commi 1 e 2, del codice penale (pornografia minorile); articolo 601 del codice penale (tratta di persone); articolo 602 del codice penale (acquisto e alienazione di schiavi); articolo 609-*octies* del codice penale (violenza sessuale di gruppo); articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Rispetto alla precedente categoria, l'individuazione delle condizioni previste per l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla de-

tenzione risulta meno gravosa, in quanto, pur essendo di fatto le stesse di quelle previste dal comma 1-*bis*, non è prevista la dimostrazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità e dell'assenza di un pericolo di loro ripristino, prescrivendosi solo un onere di dimostrazione della interruzione di collegamenti con il «contesto» nel quale il reato è stato commesso. Infine, il nuovo comma 1-*bis*.2 si riferisce ai condannati per il delitto di associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del codice penale) finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis*.1, stabilendo per questi la loro inclusione nella categoria dei condannati di cui al comma 1-*bis*.

La lettera *a*), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati c.d. ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo: di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto; di disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Con riguardo alla tempistica la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. La riforma prevede inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.

La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* O.P., alla previa revoca di tale regime.

La lettera *a*), n. 6), è volta – in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici – ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi

quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La lettera *b*) e la lettera *c*) incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 OP) e dei permessi premio (articolo 30-ter OP) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza – in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza – l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti: commessi con finalità di terrorismo anche internazionale; di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione mafiosa cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose. Si tratta, dunque, di alcuni dei delitti compresi nel più ampio elenco di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 4-bis OP. La competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza (lettera *c*), n. 2).

L'articolo 2 interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*) per modificarne l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-bis OP, si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Rispetto al quadro normativo previgente, il decreto legge, in primo luogo (lettera *a*) interviene sul comma 1 del citato articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-bis OP e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-bis O.P.

Con la lettera *b*) sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) quanto alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis.

Per i predetti soggetti: la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei 26 anni); occorrono 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono 5 anni); la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con: i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura pe-

nale; i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice delle leggi antimafia).

L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati «ostativi» commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.

Il comma 1 dispone in merito al regime transitorio della disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) la quale estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. Trattandosi di una modifica di natura peggiorativa, in quanto estende il novero dei delitti «ostativi», il decreto legge in esame ne limita l'applicazione prevedendo che la stessa non si applichi quando il delitto «non ostativo» sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. Il comma 2 introduce le norme transitorie conseguenti alla nuova disciplina (articolo 1 del decreto in esame) delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alla soppressione delle disposizioni relative alle ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante. Il nuovo regime delle condizioni di accesso ai benefici, alle misure alternative e alla liberazione condizionale risulta, per i soggetti condannati per reati ostativi che rientrano nelle situazioni di collaborazione impossibile o irrilevante, più gravoso di quello previsto dalla normativa antecedente al decreto. Tali situazioni non hanno infatti rilievo nella nuova disciplina, mentre nel previgente dell'articolo 4-*bis* comma 1-*bis* erano equiparate alla collaborazione: il decreto legge – sopprimendo le previgenti disposizioni – dispone che il giudice proceda al vaglio delle condizioni previste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 per l'accesso ai benefici anche in situazioni in cui la collaborazione risulterebbe impossibile o irrilevante. Il comma 2 dispone quindi che ai condannati che, prima della data di entrata in vigore della riforma, abbiano commesso i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante: le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura che agli stessi si applicava prima dell'entrata in vigore del decreto legge (comma 2 dell'articolo 4-*bis* O.P.), purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; ai condannati alla pena dell'ergastolo non si applicano né la disposizione che prevede il termine di 30 anni invece di 26 per l'accesso alla liberazione condizionale, né quella in base alla quale occorrono 10 anni invece di 5 per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice; in ogni caso invece si applica la nuova disposizione secondo la quale la libertà vigilata comporta

sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i gravi specifici reati o sottoposti a misura di prevenzione.

L'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* OP. Nello specifico la disposizione interviene sull'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, che contiene la disciplina relativa alla possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle persone nei cui confronti: sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-*bis* del codice penale); sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).

La novella estende la platea dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi le verifiche della Guardia di finanza, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* OP (lett. *a*). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, l'articolo 4 del decreto-legge n. 162 prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dall'art. 41-*bis* O.P., sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lett. *b*).

L'articolo 5 introduce nel codice penale, tra i delitti contro l'incolumità pubblica (disciplinati dal Libro II Titolo VI del codice penale), l'articolo 434-*bis*, il quale disciplina il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Il primo comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie, precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Il secondo comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale punisce chiunque organizzi o promuova l'invasione – nei termini definiti dal comma primo – con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per la mera partecipazione all'invasione è prevista una diminuzione di pena, fino a un terzo (terzo comma). Il quarto comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(codice antimafia), consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto in conversione stabilisce che esse trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 6 del decreto-legge in conversione aggiunge al decreto legislativo n. 150 del 2022 (si tratta della cosiddetta «riforma Cartabia») un nuovo articolo, l'articolo 99-*bis*, rubricato «Entrata in vigore» che prevede che il decreto legislativo n. 150 del 2022 entri in vigore il 30 dicembre 2022. Per effetto del decreto-legge l'entrata in vigore della riforma penale, prevista per il 1° novembre del 2022, è differita al 30 dicembre del 2022. Si tratta di un rinvio che, come espressamente precisa la relazione illustrativa si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. È opportuno segnalare che il Tribunale di Siena, con ordinanza dello scorso 11 novembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, il quale, rinviando l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ha di fatto esteso la procedibilità d'ufficio per quei reati che la riforma penale aveva deciso di rendere perseguibili solo a querela, «precludendo così il riconoscimento di già maturate fattispecie estintive della punibilità, in evidente assenza di sufficienti ragioni che possano giustificare il diverso e più deteriore trattamento penale che consegue alla vigenza della censurata disposizione».

L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Più in particolare, le categorie interessate – le uniche per le quali l'obbligo in esame trovava ancora applicazione – sono costituite da: gli esercenti una professione sanitaria. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità; il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche sopra menzionate; gli studenti dei corsi di laurea impegnati

nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Si ricorda che l'inadempimento dell'obbligo per le categorie in esame ha determinato la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa (ovvero, per gli studenti suddetti, il divieto di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini pratico-valutativi), oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro. Si ricorda altresì che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 hanno previsto – oltre che il differimento per i casi di infezione e guarigione dalla medesima malattia – l'esclusione dall'obbligo per i soggetti aventi una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 ottobre 2022.

Rinviando la discussione generale sul provvedimento che ha certamente bisogno da parte di ciascuno dei necessari approfondimenti, ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella giornata di ieri ha deliberato lo svolgimento, in sede informale, di una serie di audizioni che avranno luogo martedì 22 novembre e mercoledì 23. Fa altresì presente che sarà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a stabilire, la prossima settimana, il prosieguo dei lavori della Commissione per svolgere la discussione generale e stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non vi sono ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 16 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 16 novembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli, evidenzia alcune priorità che potranno orientare i futuri lavori della Commissione.

Ricorda preliminarmente che, con l'avvio della XIX Legislatura e la conseguente entrata in vigore della riforma del Regolamento del Senato del 2022, la 4^a Commissione si è sostituita alla 14^a Commissione permanente, la quale a sua volta era succeduta, nel 2003, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, istituita sin dal 1968.

Ritiene anzitutto opportuno instaurare un rapporto sinergico di collaborazione con l'omologa Commissione XIV della Camera dei deputati e con tutte le Commissioni del Senato, relativamente alle quali la 4^a Commissione svolge un ruolo di cooperazione orizzontale sia per la fase ascendente che discendente.

Per semplicità, suddivide le attività della Commissione nei tre settori della fase ascendente, della fase discendente e della cooperazione interparlamentare.

Per quanto riguarda la fase ascendente, la Commissione svolge un ruolo primario nello scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità dei progetti legislativi europei. Evidenzia come negli ultimi mesi si sono accumulate una serie di proposte legislative che la Commissione europea ha trasmesso

ai Parlamenti nazionali e per alcune di queste non è ancora scaduto il termine di otto settimane previsto dai Trattati.

Sugli stessi atti svolge inoltre un ruolo consultivo, esprimendo il proprio parere alle altre Commissioni competenti per materia. La 4^a Commissione ha inoltre due rilevanti possibilità: può azionare, in caso di inerzia delle Commissioni di merito, il potere sostitutivo; e può attivare il nuovo potere della riserva di esame parlamentare, che obbliga il Governo ad attendere la posizione espressa dal Senato prima di procedere in seno al Consiglio UE.

Per quanto riguarda il settore della fase discendente, la 4^a Commissione occupa una posizione di assoluta rilevanza, in quanto è chiamata a svolgere la funzione di «filtro» di tutti i provvedimenti normativi nazionali, allo scopo di verificarne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Si tratta di una funzione estremamente delicata in cui è necessario richiamare i principi e le regole del diritto europeo. La Commissione ha, poi, il compito primario di esaminare la legge di delegazione europea, la legge europea e, i decreti-legge *omnibus* che vertono su analoghe materie europee, per assicurare l'attuazione della normativa dell'Unione in Italia.

Tutti questi compiti e funzioni sono regolati a livello legislativo dalla legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Un importante settore di attività è inoltre costituito dalla partecipazione ai lavori della COSAC, organismo europeo composto dalle Commissioni affari europei dei Parlamenti/Camere dell'Unione e da alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, nonché alle altre sedi della cooperazione interparlamentare.

Ricorda, sul punto, che lunedì e martedì scorsi si è svolta a Praga la LXVIII riunione plenaria della COSAC. Nel riservarsi di presentare una relazione più estesa, ricorda che la COSAC di Praga ha visto la partecipazione della presidente Von der Leyen e ha discusso i temi delle priorità politiche della Presidenza ceca, dell'aggressione russa all'Ucraina, dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza alimentare, della trasformazione digitale e dei rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Nei suoi interventi, il presidente Terzi di Sant'Agata ha tenuto conto delle linee già espresse dalla Commissione nelle precedenti occasioni, ma evidenziando anche posizioni coerenti con i nuovi equilibri politici. Ha supportato gli emendamenti al documento di contributo finale della COSAC, presentati da parte greca e cipriota, sulla condanna delle modifiche territoriali raggiunte con l'utilizzo della forza. Ha quindi condiviso la necessità di esplicitare che la giustizia internazionale faccia il suo corso nei confronti degli atti commessi dalla Russia e che vi sia l'affermazione del principio della giurisdizione universale.

Considerando i precedenti specifici delle scorse legislature (affari n. 440 e n. 40, rispettivamente della XVII e XVIII legislatura) ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione la richiesta di deferimento di un affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commis-

sione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea. Propone inoltre, proseguendo l'attività già avviata nella passata legislatura (affare assegnato n. 426), di richiedere il deferimento di un affare assegnato su «L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei». Ricorda infine che è stata trasmessa al Parlamento la seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022 (CCLXIII, n. 2). Anche in questo caso si potrebbe procedere al suo esame, sulla base della più appropriata procedura parlamentare.

Per quanto riguarda, infine, le linee operative da intraprendersi si potrebbe procedere, concordando la tempistica, all'audizione del ministro Fitto sulle linee programmatiche del suo Ministero.

La Commissione conviene.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per l'esaustivo programma di lavoro presentato, che evidenzia la centralità della Commissione politiche dell'UE, ritiene importante dare attuazione al disposto dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 23 del Regolamento, che prevede un raccordo diretto tra i membri del Parlamento europeo eletti in Italia e la 4^a Commissione. Ritiene altresì importante dare continuità al lavoro già impostato nella precedente legislatura sul PNRR, garantendo un adeguato controllo parlamentare sulla verifica dell'attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano.

Il senatore MATERA (*FdI*) rileva l'importanza del controllo parlamentare sul PNRR anche in fase preventiva e programmatica, tale da permettere anche di intervenire con adeguati correttivi, ove occorra, sui progetti e sulle misure concordate che presentano dei ritardi nella loro attuazione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME «IN SEDE CONSULTIVA» DEL DISEGNO DI LEGGE N. 311 (AIUTI-TER)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), in riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144, cosiddetto «aiuti-*ter*» (A.S. 311), ringrazia per la fiducia espressa nella sua nomina a relatore sul provvedimento. Pur essendo questo già concluso in sede referente dalla 5^a Commissione, ritiene importante soffermarsi, tra le numerose disposizioni attinenti alle competenze della Commissione, su un aspetto specifico, inerente all'articolo 17 del decreto.

Ricorda quindi che l'articolo 17 innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Tale innalzamento dell'importo finanziabile con garanzia corrisponde all'aumento della soglia europea degli aiuti «di importo limitato», stabilita dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato introdotto per far fronte alle conseguenze per l'economia derivanti dalla guerra di invasione della Russia contro l'Ucraina, che, per quanto riguarda le imprese agricole, è passata appunto da 35.000 euro a 62.000 euro.

Tuttavia, tale soglia è stata di recente ulteriormente aumentata ad un massimo di 250.000 euro. Infatti, con il perdurare della guerra e le pesanti conseguenze sull'economia, il 28 ottobre scorso è stata pubblicata una seconda modifica al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, con cui esso viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre del 2023, e con cui sono stati aumentati i massimali per gli aiuti «di importo limitato», che sono passati a 250.000 euro e a 300.000 euro per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, e a 2 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori. Anche il sostegno alla liquidità delle imprese del settore energetico è stato reso più flessibile, con la possibilità di fornire garanzie pubbliche con copertura superiore al 90 per cento se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.

Ritiene, pertanto, che dovrebbe essere valutata l'opportunità – nell'ambito di un futuro provvedimento come per esempio il decreto «aiuti-*quater*» che è in fase di elaborazione – di aumentare l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili a garanzia dell'ISMEA, di cui all'articolo 17 in questione, fino a 250.000 euro per le imprese agricole e a 300.000 euro per le imprese della pesca e acquacoltura, in linea con il Quadro temporaneo vigente.

La Commissione prende atto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il senatore Scurria per il lavoro svolto e ricorda che come il provvedimento sia nato nella precedente Legislatura. Auspica che la Commissione prosegua nello spirito di pacata collaborazione tra le forze politiche, vissuto nella precedente Legislatura. Esprime quindi l'avviso che poteva essere fatto di più, per esempio con riguardo agli extraprofiti delle società del settore energetico. Con il decreto, infatti, si usano soldi pubblici per compensare dai danni derivanti dall'eccessivo uso di energie fossili, mentre le società energetiche continuano a guadagnare miliardi di profitti aggiuntivi.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ricorda che il suo Gruppo di appartenenza non ha presentato emendamenti ma solo ordini del giorno nella sede referente, riservandosi di intervenire in sede di legge di bilancio.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), similmente, ricorda che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti, per i ristretti tempi di conversione del decreto. Condivide la necessità di intervenire sul tema energetico con misure ulteriori rispetto ai soli crediti d'imposta e ritiene opportuno che si arrivi con coraggio ad adottare un *price cap* sul prezzo dell'energia a livello nazionale. Ricorda infine che gli aiuti sono misure emergenziali e che presto si dovrà tornare alla normale disciplina sulla concorrenza.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di tenere vivo il tema energetico, anche a fronte degli sviluppi in alcuni paesi europei, come per esempio la recente nazionalizzazione tedesca di una società energetica.

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e MATERA (*FdI*) esprimono la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi sul provvedimento.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) concorda sull'importanza di sfruttare maggiormente gli extraprofiti delle società energetiche ed esprime la posizione di astensione del suo Gruppo sul provvedimento.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) condivide l'auspicio alla pacatezza espresso dal senatore Loreface e ricorda che nel prossimo provvedimento di aiuti, attualmente in fase di elaborazione, dovrebbe essere adeguatamente affrontato il tema energetico, anche per la parte relativa allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale in Italia.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 16 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di accesso ai benefici penitenziari, alla luce della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi sul numero di procedure da porre in essere per la valutazione dell'ammissione ai benefici penitenziari al fine garantire che le stesse possano essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, in tema di condizioni per accedere alla liberazione condizionale, occorre valutare se l'innalzamento del requisito minimo della pena detentiva già espiata per l'accesso ai benefici penitenziari, a cui sono associabili risparmi di spesa, possa determinare effetti finanziari negativi. Relativamente all'articolo 4, che estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di fi-

nanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, occorre valutare se il riconoscimento di nuovi compiti per le attività di controllo da parte della Guardia di finanza possa comunque essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 2.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire la risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, nonché la seduta di domani, giovedì 17 novembre 2022, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

